



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA

PROFESSIONISTI DI II QUALIFICA PROFESSIONALE

Accordo per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo anno 2021

Il giorno 09 maggio 2024 ha avuto luogo l'incontro per la definizione dell'accordo di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale per l'anno 2021 tra l'ANSFISA e le organizzazioni sindacali. La riunione si svolge in videoconferenza attraverso l'applicativo Teams della Microsoft.

Premesso che:

- in data 8 settembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale non dirigente tecnico e amministrativo e professionisti di II qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021, con il quale, ai sensi dell'articolo 7 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018 sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di ripartizione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale di cui all'art. 6 del CCNL 18/3/2010;
- in data 6 settembre 2023 con modalità asincrona è stata sottoscritta con le OO.SS. l'ipotesi di accordo di ripartizione del fondo relativo al 2021, pari a euro 24.230,42, costituito con decreto direttoriale prot. n. 47136 del 07/08/2023;
- in data 15/12/2023, in esito al controllo circa la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 40-bis del D. Lgs n. 165/2001 dell'ipotesi di accordo di ripartizione del fondo relativo al 2021, sottoscritto con le OO.SS. in data 6 settembre 2023 con modalità asincrona, il Collegio dei revisori dei conti ha richiesto di rettificare il valore del fondo del 2021 costituito con decreto direttoriale prot. n. 47136 del 07/08/2023, decurtando dallo stesso la componente relativa all'incremento dello 0,22% del monte salari 2018, prevista dall'art. 60, comma 4, che fa riferimento all'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, pari ad euro 128,99, in quanto detto incremento può essere riconosciuto solo a partire dall'annualità 2022;
- in data 15/12/2023 è stata acquisita la certificazione del Collegio dei revisori dei conti sui risparmi computati ai sensi del comma 870 dell'art. 1 della legge L. 30 dicembre 2020, n. 178 derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020;

- in data 19 gennaio 2024 con modalità asincrona è stata sottoscritta con le OO.SS. una nuova ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo anno 2021, costituito con decreto prot. DECRETI.R.0000003 del 11.01.2024, che include anche la decurtazione della componente relativa all'incremento dello 0,22% del monte salari 2018, prevista dall'art. 60, comma 4 e gli incrementi per i risparmi di cui all'art. 1, c. 870 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che le parti hanno concordato di destinare interamente alla remunerazione dei trattamenti economici accessori correlati alla performance;
- in data 26/01/2024, nell'ambito del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 40-bis del D. Lgs n. 165/2001, il Collegio dei revisori dei conti ha rilevato che, nella determinazione del valore netto delle risorse una tantum di cui all'art. 1, c. 870 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, l'Amministrazione ha applicato un'aliquota pari al 38,38% per decurtare gli oneri riflessi e IRAP, in luogo di quella più appropriata per i compensi accessori, pari al 32,70%;
- in esito al rilievo del Collegio dei revisori dei conti sulla determinazione delle risorse una tantum di cui all'art. 1, c. 870 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, l'importo del fondo è stato rideterminato in euro 24.306,78, con decreto DECRETI.R.0000019 del 19.02.2024;
- in data 23 febbraio 2024 con modalità asincrona è stata sottoscritta con le OO.SS. una nuova ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale anno 2021;
- in data 23/02/2024, con verbale n. 2 del 2024, il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sull'ipotesi sottoscritta in data 23/02/2024 circa la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis del d. lgs. 165/2001;
- con nota MEF - RGS - Prot. 83863 del 16/04/2024 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale ha espresso parere positivo alle ipotesi di accordo di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale anno 2021, precisando che le osservazioni da esso svolte con riguardo al corretto calcolo del monte salari 2018 non determinano significative differenze nell'individuazione dell'importo complessivo del Fondo;
- con nota DFP 0027259 P- del 18/04/2024, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere positivo alle ipotesi di accordo di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale anno 2021, richiedendo

integrazioni e precisazioni nella tabella di ripartizione del fondo con l'indicazione delle clausole di riferimento del CCNI applicabile;

- occorre concordare, in via definitiva, la ripartizione del suddetto fondo per l'anno 2021;
- a tal fine, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale sono stati regolarmente invitati a partecipare alla riunione;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica a tutti i professionisti di seconda qualifica professionale, a tempo determinato o indeterminato, in servizio nell'anno 2021 presso ANSFISA.

Art. 2 Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo dispone l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale dell'annualità 2021, nel rispetto dei criteri e delle modalità definite nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale non dirigente tecnico e amministrativo e professionisti di II qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021.
2. Ai sensi del disposto dell'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi una quota prevalente finalizzata ai trattamenti economici accessori.

Art. 3 Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo annualità 2021

1. Il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale è ripartito secondo quanto riportato nella allegata tabella.
2. Le parti concordano che gli eventuali residui relativi all'utilizzo delle voci di ripartizione del fondo sono ripartiti secondo quanto definito all'art. 11 comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale non dirigente tecnico e amministrativo e professionisti di II qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021.

3. L'efficacia del presente accordo è subordinata al controllo, da parte degli organi competenti, sulla compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale e dalle norme di legge.

ANSFISA

OOSS



ROSELLA LANUTI
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
09.05.2024 15:56:11
UTC



DOMENICO
CAPOMOLLA
09.05.2024
17:07:20
GMT+01:00



VALTER
GENNARO
09.05.2024
14:21:42
GMT+01:00

**Fondo per le politiche di sviluppo dei Professionisti di seconda qualifica professionale
Ripartizione anno 2021**

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
Indennità professionale	5.502,48	CCNL ENAC per il personale non dirigente 1998-2001, art. 92 comma 2 lett. f) CCNI ANSFISA 2019-2021 personale non dirigente e professionisti di II qualifica professionale art.12
Progressioni economiche 2016	5.172,75	CCNL ENAC successivo al CCNL del 19 febbraio 2007 per il personale non dirigente, art. 4
Premi e trattamenti correlati alla performance organizzativa e individuale contrattazione di sede	2.726,31	CCNL comparto FC 2016-2018 art. 77, comma 4 CCNI ANSFISA 2019-2021 personale non dirigente e professionisti di II qualifica professionale art. 15 comma 5
Retribuzione di risultato	10.905,24	CCNL comparto FC 2016-2018 art. 77, comma 2 lett. a) e b) CCNI ANSFISA 2019-2021 personale non dirigente e professionisti di II qualifica professionale art.15
Valore del fondo 2021	24.306,78	

FIRMATARI ACCORDO DI RIPARTIZIONE FONDO 2021

SIGLA SINDACALE	NUMERO PROTOCOLLO
CISL FP	36799 del 20.05.2024
UIL PA	36728 del 20.05.2024
FP CGIL	36783 del 20.05.2024
FLP	36790 del 20.05.2024